



## CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



### Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 27/03/2017

---

OGGETTO: Sentenza n. 777/2015 – Corte di appello Palermo – Accardo Antonina + 1 c/Comune di Castelvetrano - Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

---

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventisette** del mese di **marzo** alle ore 12,15 in Castelvetrano nella Casa Comunale, il Commissario Straordinario dott. Francesco MESSINEO, nominato con D.P. n. 532/Gab del 22/03/2016, assistito dal Segretario Generale dott. Livio Elia MAGGIO, adotta la presente deliberazione con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale.

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, trasmessa in data 23/03/2017, di seguito integralmente trascritta:

**PREMESSO** che con atto di citazione notificato al Comune di Castelvetrano, in persona del Sindaco pro tempore il 26.03.2009, le Sig.e **ACCARDO Antonina**, nata a omissis l' omissis, e **ACCARDO Vincenza**, nata a omissis il omissis, hanno chiesto alla Corte d'Appello di Palermo la rideterminazione giudiziale dell'indennità di occupazione temporanea e di espropriazione definitiva del terreno sito in Castelvetrano nella borgata di Marinella di Selinunte, all'incrocio tra le vie Caboto, marco polo e Scalo di Bruca, distinto in catasto al f.m. n° 176 part. 515, sottoposto dall'A.C. ad espropriazione finalizzata alla sistemazione delle suddette strade (**All.1**);

**CHE** costituitosi ritualmente in giudizio il Comune ha contestato le richieste attoree chiedendone il rigetto (**All. 2**);

**VISTA** la Sentenza n° 777/2015 notificata al Comune in persona del Sindaco in data 2.05.2016 con la quale, in accoglimento delle difese dell'ente, la Corte d'Appello ha parzialmente accolto le richieste delle attrici e ordinato al Comune di depositare presso la Cassa DD.PP. la somma di € 43.880,00 per indennità di espropriazione ed € 9.830,00 per indennità di occupazione, detratto quanto eventualmente già versato allo stesso titolo, oltre interessi nella misura di legge, oltre spese di lite al 50% e così per € 2520,00 oltre accessori, e per intero quelle di C.T.U., pari a € 1.400,18 (**All. 3**);

**VISTO** il Decreto di Liquidazione del 14.12.2010 con cui viene determinato il compenso del CTU arch. Alfredo Acanfora (**All. 4**);

**VISTA** la nota/pec del 26.10.2015 dell'avv. Nicolò Scandaliato con la quale si trasmettono copie di due bonifici bancari effettuati dalle Sig.e Accardo in favore del sopradetto CTU e si dichiara che nessuna fattura è mai pervenuta alle stesse (**All.5**);

**RILEVATO** che, in virtù della compensazione al 50% delle spese legali la tassa di registrazione della sentenza, pari ad € 1.783,00, va ripartita nella stessa misura a carico delle parti e che pertanto può essere decurtate da quelle da riconoscere in favore delle Sig.e Accardi e impegnata con separato provvedimento;

**VISTA** la tabella a firma dell'avv. Daniela Grimaudo con allegato prospetto degli interessi (**All. 6**) con la quale si quantificano le somme dovute come segue:

**INDENNITÀ' ESPROPRIAZIONE**

€ 43.888,00

<b>INDENNITÀ' OCCUPAZIONE</b>	€	<b>9.830,00</b>
<b>INTERESSI LEGALI sulle indennità da 22.06.2009 a 30.09.2016</b>	€	<b>5.802,42</b>
<b>SPESE LEGALI imponibili (compenso)</b>	€	<b>2.520,00</b>
<b>SPESE forfettarie 15% su € 2.520,00</b>	€	<b>378,00</b>
<b>CAP 4% su € 2.898,00</b>	€	<b>115,92</b>
<b>IVA 22% su € 3.013,92</b>	€	<b>663,07</b>
<b>C.T.U.</b>	€	<b>1.400,18</b>
<b>A DETRARRE REGISTRAZIONE SENTENZA 50%</b>	-	€ <b>891,50</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 63.706,09</b>

**CHE** per la somma suddetta non è mai stato effettuato alcun deposito presso la Cassa DD. PP., come risulta dalla nota/pec del 26.01.2015 del responsabile del 5° Servizio del Settore Uffici Tecnici, dott.ssa Margherita Giambalvo (All.7);

**CONSIDERATO** che la spesa necessaria al pagamento di quanto sopra costituisce debito fuori bilancio in quanto conseguente ad un titolo esecutivo per cui non esiste alcun atto amministrativo dell'A.C. che abbia previsto la spesa e pertanto è necessario che venga riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 comma 1 lett. d) del D. L. n. 18.08.2000 n° 267 e che la stessa può trovare copertura al codice **missione 1 - programma 11 - titolo 1 - macroaggregato 110 dell'approvando bilancio 2016**;

**CONSIDERATO**, inoltre, che nel caso di sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale e, per lo stesso, al Commissario Straordinario, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (cfr. Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera 2/2005 del 23.02.2005);

**CHE** la natura della deliberazione consiliare in argomento non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (cfr. Corte dei Conti – sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);

**CHE**, peraltro, il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e, pertanto, non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte dei Conti – Sez. di controllo – Lombardia – delibera n. 401/2012), anche in ragione del fatto che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dal citato art. 194 (sic, Cass. Civ. Sez. 1, 16/06/2000, n.8223);

**VISTA** la nota a firma dell'avv. Daniela Grimaudo prot. n° 716/leg/G del 24.11.2015 con la quale si relaziona al Sindaco in merito all'inopportunità di proporre appello avverso la sopradetta Sentenza e l'annotazione positiva del Sindaco (All. 8);

**CHE**, la somma da corrispondere alle Sig.e ACCARDO Antonina e ACCARDO Vincenza ammonta ad € **63.706,09**;

**CHE** pertanto è necessario adottare il presente provvedimento di riconoscimento della somma di € **63.706,09** in favore delle sig.e ACCARDO Antonina, nata a omissis l' omissis, e ACCARDO Vincenza, nata a omissis il omissis;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente e il vigente Regolamento di Contabilità;

**VISTO** l'allegato parere favorevole dell'organo di revisione dell'Ente, reso ai sensi del vigente art. 239 c. 1 lett. b) punto 6 1° periodo del TUEL;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 3 del D.L. n° 174/2012;

**VISTO** il parere di regolarità contabile;

**VISTO** l'art. 163 del D.Lgs n° 267/2000;

**VISTO** l'art. 194 comma 1 lettera d) del D.lgs 18.08.2000 n° 267 il vigente regolamento di contabilità e la documentazione in atti;

**RICONOSCIUTA** l'opportunità del presente provvedimento;  
per quanto premesso,

**PROPONE**

**al Commissario Straordinario**

- 1) **PRENDERE ATTO** della Sentenza n° 777/2015 Corte d'Appello di Palermo, notificata al Comune in persona del Sindaco in data 2.05.2016, con la quale sono state parzialmente accolte le richieste delle attrici e si ordina al Comune di depositare presso la Cassa DD.PP. la somma di € 53.718,00, detratto quanto eventualmente già versato allo stesso titolo, oltre interessi nella misura di legge e spese di CTU, metà delle spese di lite, determinate in € 2.520,00 oltre accessori;
- 2) **RICONOSCERE**, come riconosce, che la somma totale di € **63.706,09** indicata in premessa e dovuta in esecuzione della Sentenza n° 777/2015 Corte d'Appello di Palermo, è ascrivibile quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lettera d) del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267, da corrispondere alle **Sig.e ACCARDO Antonina**, nata a omissis l'omissis, e **ACCARDO Vincenza**, nata a omissis il omissis;
- 3) **DARE ATTO** che dall'adozione della presente deliberazione sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario pari ad € **63.706,09** cui può farsi fronte con le disponibilità allocate al codice **missione 1 - programma 11 - titolo 1 - macroaggregato 110 del redigendo bilancio 2017**, che offre la necessaria disponibilità e sul quale si assume prenotazione di impegno di spesa di pari importo, ai sensi dell'art. 163 del D. L.gvo 267/2000, dando atto che, ai sensi del D. L.gvo n° 126/2014, l'obbligazione è esigibile nel corrente esercizio;
- 4) **DEFINIRE** l'impegno e la relativa imputazione con apposito Provvedimento Dirigenziale;
- 5) **DARE MANDATO** al Dirigente del Settore Uffici Tecnici di compiere ogni conseguente atto di gestione discendente dal riconoscimento del debito in questione in favore delle Sigg.e **ACCARDO Antonina** e **ACCARDO Vincenza**;
- 6) **DARE MANDATO** al Dirigente dell'Ufficio di Staff e Contenzioso di compiere ogni conseguente atto di gestione discendente dal riconoscimento del debito in questione in favore Sigg.e **ACCARDO Antonina** e **ACCARDO Vincenza** per quanto attiene alle spese del giudizio;
- 7) **DARE ATTO** che la presente prenotazione di impegno rientra nelle fattispecie previste dell'art. 163 del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267 ed è necessaria ad evitare danni certi e gravi per l'Ente;
- 8) **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti in conformità al disposto dell'art. 23 c. 5 della legge n° 289/2002.

-----  
Preso atto che la stessa è corredata dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa e contabile;

Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori;

Osserva: che la proposta, certamente formulata e corredata dai prescritti pareri e dalle attestazioni di regolarità formale, è condivisibile e meritevole di accoglimento.

Ed infatti, l'art. 194, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali) prevede espressamente, fra i casi nei quali è possibile approvare il debito fuori bilancio, contratto cioè senza la previa osservanza delle regole formali di assunzione degli impegni di spesa, l'ipotesi delle sentenze (evidentemente di condanna del Comune al pagamento di somme di denaro) divenute esecutive.

Nel caso in esame, appunto, la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha condannato il Comune di Castelvetro a pagare alla parte attrice Accardo Vincenza e Accardo Antonina l'indennità di espropriazione e di occupazione abusiva è divenuta esecutiva in difetto di impugnazione, non proposta per la condivisibile considerazione che la pretesa di parte attrice è stata accolta dalla Corte solo in minima parte, con una decisione sostanzialmente favorevole all'assunto del Comune.

In tale situazione, come affermato dalla Corte dei Conti, il riconoscimento del debito costituisce un atto dovuto rispetto al quale non è configurabile alcuna forma di valutazione discrezionale, potendo peraltro ogni ulteriore ritardo determinare aggravio di spese legali con conseguente danno per le finanze comunali.

L'ammontare complessivo delle somme dovute risulta da conteggio effettuato in data 15/02/2017 dal Responsabile dell'Ufficio Legale Avv. Daniela Grimaudo e per conseguenza il credito è da considerarsi liquido ed esigibile.

Per tali considerazioni:

## DELIBERA

- 1) **PRENDERE ATTO** della Sentenza n° 777/2015 Corte d'Appello di Palermo, notificata al Comune in persona del Sindaco in data 2.05.2016, con la quale sono state parzialmente accolte le richieste delle attrici e si ordina al Comune di depositare presso la Cassa DD.PP. la somma di € 53718,00, detratto quanto eventualmente già versato allo stesso titolo, oltre interessi nella misura di legge e spese di CTU, metà delle spese di lite, determinate in € 2.520,00 oltre accessori.
- 2) **RICONOSCERE**, come riconosce, che la somma totale di € **63.706,09** indicata in premessa e dovuta in esecuzione della Sentenza n° 777/2015 Corte d'Appello di Palermo, è ascrivibile quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lettera d) del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267, da corrispondere alle **Sig.e ACCARDO Antonina**, nata a *omissis* l' *omissis*, e **ACCARDO Vincenza**, nata a *omissis* il *omissis*.
- 3) **DARE ATTO** che dall'adozione della presente deliberazione sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario pari ad € **63.706,09** cui può farsi fronte con le disponibilità allocate al codice **missione 1 - programma 11 – titolo 1 – macroaggregato 110 del redigendo bilancio 2017**, che offre la necessaria disponibilità e sul quale si assume prenotazione di impegno di spesa di pari importo, ai sensi dell'art. 163 del D. L.gvo 267/2000, dando atto che, ai sensi del D. L.gvo n° 126/2014, l'obbligazione è esigibile nel corrente esercizio.
- 4) **DEFINIRE** l'impegno e la relativa imputazione con apposito Provvedimento Dirigenziale.
- 5) **DARE MANDATO** al Dirigente del Settore Uffici Tecnici di compiere ogni conseguente atto di gestione discendente dal riconoscimento del debito in questione in favore delle Sigg.e ACCARDO Antonina e ACCARDO Vincenza.
- 6) **DARE MANDATO** al Dirigente dell'Ufficio di Staff e Contenzioso di compiere ogni conseguente atto di gestione discendente dal riconoscimento del debito in questione in favore Sigg.e ACCARDO Antonina e ACCARDO Vincenza per quanto attiene alle spese del giudizio.
- 7) **DARE ATTO** che la presente prenotazione di impegno rientra nelle fattispecie previste dell'art. 163 del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267 ed è necessaria ad evitare danni certi e gravi per l'Ente.
- 8) **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti in conformità al disposto dell'art. 23 c. 5 della legge n° 289/2002.
- 9) **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2°, della L.R. 44/91.

Lì, 27/03/2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*f.to Enrico Caruso*

Letta e sottoscritta in data e luogo indicati nella intestazione.

**Il Commissario Straordinario**  
*f.to dott. Francesco Messineo*

---

**Il Segretario Generale**  
*f.to dott. Livio Elia Maggio*

---

**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91  
Castelvetro, 27/03/2017

IL SEGRETARIO GENERALE  
*f.to dott. Livio Elia Maggio*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Castelvetro, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

---



**CITTÀ DI CASTELVETRANO**  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

SETTORE: Affari Generali

UFFICIO: Legale

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(CON I POTERI E LE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE)**

(nominato con D.P. n. 532/Gub del 22/03/2016)

**OGGETTO: SENTENZA n° 777/2015 - Corte di  
appello Palermo- Accardo Antonina + 1 c/  
Comune di Castelvetrano-Presa d'atto e  
accantonamento debito fuori bilancio**

Esaminata ed approvata dal  
Commissario Straordinario  
il 27 MAR 2017  
con deliberazione n. 3

Dichiarata immediatamente esecutiva  
ai sensi dell'art.12 co. 2° della L.R.  
44/91:

NO  
 SI

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
INTERESSATO**

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la  
correttezza dell'azione amministrativa esprime  
parere: favorevole

Data 13-3-2017  
IL RESPONSABILE  
Il Dirigente Ad. Legale  
Dott. Lvio Elia Maggio

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**  
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime  
parere:

AVVIREVOLE E IN ATTESA  
LA COPERTURA FINANZIARIA

Data 10-3-2017  
IL DIRIGENTE DI LIV. SETTORIALE  
PROGRAMMATICHE FINANZIARIA  
E GIORNALIERE DELLE RISORSE  
(Dott. Andrea Antonio D'AGOSTINO)

**IMPUTAZIONE DELLA SPESA**

SOMMA DA IMPIGNARE CON LA PRESENTE  
PROPOSTA € 65.706,01

AL CAP. 3040 / IPR N. 360

Data 07-03-2017



IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE P.O. STAFF BRANCO  
(Consulente di Atto)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**PREMESSO** che con atto di citazione notificato al Comune di Castelvetrano, in persona del Sindaco pro tempore il 26.03.2009, le Sigge **ACCARDO Antonia**, nata in ~~xxxxxxxxxxxx~~ ~~xxxxxxxxxxxx~~ e **ACCARDO Vincenza**, nata e ~~xxxxxxxxxxxx~~ ~~xxxxxxxxxxxx~~ hanno chiesto alla Corte d'Appello di Palermo la rideterminazione giudiziale dell'entità di occupazione temporanea e di espropriazione dell'attività del terreno sito in Castelvetrano nella borgata di Marinella di Sellante, all'Esercizio viale Vie Cabota, marcia polo e Stalo di Bruca, distante in cascio al fin. n° 176 part. 515, sottoposto dall'A.C. ad espropriazione finalizzata alla elettrificazione delle suddette strade (All.1);

**CHÉ** avendosi finalmente in giudizio il Comune ha contestato le richieste e ne ha chieste altre chiedendone il rigetto (All. 2);

**VISTA** la Sentenza n° 777/2015 emessa dal Tribunale di Palermo in data 2.05.2015 con la quale, in accoglimento delle difese dell'ente, la Corte d'Appello ha parzialmente accolta le richieste delle attrici e ordinato al Comune di depositare presso la Cassa DD.PP. le somme di € 43.880,00 per onerosità di espropriazione ed € 9.830,00 per indennità di occupazione, decante quanto eventualmente già versato allo stesso titolo, oltre interessi nella misura di legge, oltre spese di lite al 50% e così per € 2520,00 oltre accessori, e per intero quelle di C.T.U. pari a € 1.400,18 (All.3);

**VISTO** il Decreto di Liquidazione del 14.12.2010 con cui viene comminato il compenso del C.F.U. arch. Alfredo Accardo (All.4);

**VISTA** la nota per del 26.10.2015 dell'Avv. Nicola Scardalino con la quale si lamenta una copia di due bonifici bancari effettuati dalle Sigge Accardo in favore del sopradetto C.F.U. e si dichiara che nessuna fattura è mai pervenuta alle stesse (All.5);

**RILEVATO** che, in virtù delle compensazioni al 50% delle spese legali la tassa di registrazione della sentenza, pari ad € 1.783,00, va ripartita nella stessa misura a carico delle parti e che pertanto può essere deducata da quelle da riconoscere in favore delle Sigge Accardo e copriata con denaro provvisorio;

**VISTA** in tal senso la firma dell'Avv. Daniela Grimaldi con il legato rispetto degli interessi (All.6) con la quale si quantificano le somme dovute come segue:

<b>INDENNITÀ ESPROPRIAZIONE</b>	€	43.880,00
<b>INDENNITÀ OCCUPAZIONE</b>	€	9.830,00
<b>INTERESSI LEGALI</b> sulle indennità dal 22.06.2009 a 30.09.2016	€	5.802,42
<b>SPESE LEGALI</b> imponibili (compensi)	€	2.520,00
<b>SPESE</b> forfettarie 15% su € 2.520,00	€	378,00
<b>CAP</b> 4% su € 2.898,00	€	115,92
<b>IVA</b> 22% su € 3.013,92	€	663,07
<b>C.T.U.</b>	€	1.400,18
<b>A DEDURRE REGISTRAZIONE SENTENZA 50%</b>	-	€ 891,50
<b>TOTALE</b>	€	<u>63.706,09</u>

**CHÉ** per la somma suddetta non è mai stato effettuato alcun deposito presso la Cassa DD.PP., come risulta dalla nota per del 26.01.2015 del responsabile del 5° Servizio del Settore Uffici Tecnici, dott.ssa Margherita Giambalvo (All.7);

**CONSIDERATO** che in specie sussiste al pagamento di quanto sopra costituito (stato fuori bilancio) in quanto conseguente ad un ruolo esecutivo per cui non esiste alcun atto amministrativo del P.A.C. che abbia previsto la spesa e pertanto è necessario che venga riconosciuta a sensi e per gli effetti dell'art. 194 comma 1 lett. d) del D. L. n° 118/08/2000 n° 287 e che lo stesso può trovare copertura al codice attuazione I - programma 14 - titolo I - macroaggregato 1H) dell'approvato bilancio 2016; **CONSIDERATO**, inoltre, che nel caso di sua attuazione, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale e, per lo stesso, al Commissario Straordinario, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione cognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (cfr. Corte di Cass. - Sez. riunite in sede consultiva - delibera 2/2005 del 23.02.2005);

**CHÉ** la natura della deliberazione consiliare in argomento non è propriamente quella di riconoscimento del debito, che di per sé può sussistere, bensì di condurre al stato di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sciogliere) che è motivato al datario dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (cfr. Corte dei Conti - sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2006);

**CHÉ**, peraltro, il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio esortando da sentenza esecutiva non costituisce supplenza alla stessa e, pertanto, non esclude l'anziosità del provvedimento (cfr. Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2013), anche in ragione del fatto che attraverso il riconoscimento dello liquidato la sentenza il Comune si adeguerebbe allo statuizione delle sentenze esecutive, nel valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito ed i costosi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dal c.d.d. art. 194 (sic. Cass. Civ. Sez. I, 16496/2000, n.8223);

**VISTA** la nota a firma dell'Avv. Daniela Grimaldi prot. n° 718/leg-G del 24.11.2015 con la quale si relazione al Sindaco in merito all'ineparità di proporre appello avverso la sopradetta sentenza e l'annullazione positiva del Sindaco (All.8);

**CHÉ**, le somme da corrispondere alle Sigge **ACCARDO Antonia** e **ACCARDO Vincenza** ammontano ad € **63.706,09**;

**CHÉ** pertanto è necessario adottare il presente provvedimento di riconoscimento della somma di € **63.706,09** in favore delle

Sig. ACCARDO Antonina, nata a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, e ACCARDO Vincenza, nata a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**VISTO** lo Statuto dell'Ente e il vigente Regolamento di Contabilità;

**VISTO** l'allegato parere favorevole dell'organo di revisione dell'Ente, reso ai sensi del vigente art. 239 e, l'art. b) par. 6 l° periodo del TUEL;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 3 del D.L. n° 174/2012;

**VISTO** il parere di regolarità contabile;

**VISTO** l'art. 163 del D.Lgs n° 267/2000;

**VISTO** l'art. 194 comma 1 lettera d) del D.Lgs 18.08.2000 n° 267 il vigente regolamento di contabilità e la documentazione in atti;

**RICONOSCIUTA** l'opportunità del presente provvedimento;

per quanto premesso,

#### **PROPONE**

al Commissario Straordinario

**1) PRENDERE ATTO** della Sentenza n° 777/2015 Corte d'Appello di Palermo, notificata al Comune in persona del Sindaco in data 2.05.2016, con la quale sono state parzialmente accolte le richieste delle actrici e si ordina al Comune di destinare presso la Cassa DD.MM. la somma di € 53.718,00, detratto quanto eventualmente già versato allo stesso titolo, oltre interessi nella misura di legge e spese di CTU, metà delle spese di lite, determinate in € 2.520,00 oltre accessori.

**2) RICONOSCERE**, come riconosce, che la somma totale di € 63.706,09 indicata in promessa e dovuta all'esecuzione della Sentenza n° 777/2015 Corte d'Appello di Palermo, è ascrivibile quale debito fiscal-bilancio ai sensi dell'art 194 comma 1 lettera d) del D. L. n° 18.08.2000 n° 267, da corrispondere alle Sig. e ACCARDO Antonina, nata a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, e ACCARDO Vincenza, nata a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

**3) DARE ATTO** che dall'adempimento della presente deliberazione scaturisce un onere finanziario pari ad € 63.706,09 dal quale farsi fronte con le disponibilità allocate al codice missione 1 - programma 11 - titolo 1 - macroaggregato 110 nel rendiconto bilancio 2017, che oltre la necessaria disponibilità sul quale si assicura prenotazione di impegno di spesa di pari importo, ai sensi dell'art. 163 del D. Legge 267/2000, dando atto che, ai sensi del D. Legge n° 126/2014, l'obbligazione è esigibile nel corrente esercizio.

**4) DEFINIRE** l'impegno e la relativa imputazione con apposito Provvedimento Dirigenziale.

**5) DARE MANDATO** al Dirigente del Settore Uffici Tecnici di compiere ogni conseguente atto di gestione discendente dal riconoscimento del debito in questione in favore delle Sig. e ACCARDO Antonina e ACCARDO Vincenza.

**6) DARE MANDATO** al Dirigente dell'Ufficio di Staff e Coordinamento di compiere ogni conseguente atto di gestione discendente dal riconoscimento del debito in questione in favore Sig. e ACCARDO Antonina e ACCARDO Vincenza per quanto all'Ente a'le spese del giudizio.

**7) DARE ATTO** che la presente prenotazione di impegno rientra nelle fattispecie previste dall'art. 163 del D. Legge 18.08.2000 n° 267 ed è necessaria ad evitare danni certi e gravi per l'Ente.

**8) TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti in conformità al disposto dell'art. 23 c. 5 del a legge n° 289/2002.



El Sindaco




---

Il Dirigente (n. 107/ER/14)

U. M. A. S. S. I. O. N. I. S. T. R. A. L. I.  
(D. L. 11/1/1990, art. 10)

25-3-2009



---



**COMUNE DI CASTELVETRO**

*Libero Consorzio Comunale di Trapani*

\*\*\*\*\*

**COLLEGIO DEI REVISORI**

Parere n. 22/2017 del 21/03/2017 Prot. 27

AL Segretario Generale  
Dr. Livio Elia Maggio  
SEDE

**PARERE sulla proposta di deliberazione del Commissario Straordinario  
(con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale).**

**Proposta di delibera da Settore Affari Generali Ufficio legale**

**Oggetto: Sentenza n.777/2015- Corte di appello Palermo -Accardo Antonina +  
c/Comune di Castelvetro - Presa d'atto a riconoscimento debito fuori bilancio**

Il Collegio dei Revisori :

Vista la delibera di cui all'oggetto;

Visti gli atti allegati ;

Visti i pareri obbligatori resi dai Dirigenti Responsabili dei servizi interessati;

Vista la legislazione vigente (decreto legislativo 267/2000);

Visto il Regolamento di Contabilità- art. 88 ;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico-contabile espresso dal Dirigente  
del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse;

Preso atto che le notizie e gli elementi descritti nella proposta di deliberazione e  
negli atti e documenti allegati sono stati sottoposti a controllo così come dalla  
sottoscrizione positiva del Responsabile del Servizio e dal Responsabile di  
Pagamenti e sono conformi alle norme ed ai regolamenti sopra citati


**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

Esprime parere favorevole e di prenotare la somma pari ad euro 63.706,09 al redigendo Bilancio 2017.

Con invito a che il provvedimento, ad avvenuta esecuzione, venga trasmesso alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi della normativa di cui all'art. 23 comma 5 della legge 27/12/2002 n. 289.


**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

Rag. Maria Nastasi (Presidente)



---

Dr. Angela Nastasi (Componente)



---

Dr. Giacomo Elia (Componente)

\_\_\_\_\_ assente giustificato \_\_\_\_\_



Avv. Nicolò Scandaliato  
91022 CASTELVETRANO  
Tel. 377843992

46.1

**ECC. MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO**

Atto di citazione

**ACCARDO ANTONINA** e **ACCARDO VINCENZA**, nate a ~~XXXXXXXXXX~~  
rispettivamente ~~XXXXXXXXXX~~ (c.f. ~~XXXXXXXXXX~~) ed il ~~XXXXXXXXXX~~ (c.f. ~~XXXXXXXXXX~~),  
~~XXXXXXXXXX~~), ivi residenti, clerivamente domiciliato in Palermo,  
via Vincenza Di Marco, 41, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Betista  
Sella, rappresentate e difese dall'Avv. Nicolò Scandaliato in forza di  
i. a. dato apposte in calce al presente atto

**CITANO**

**COMUNE DI CASTELVETRANO**, in persona del Sindaco, legale  
rappresentante *pro tempore*, per la carica domiciliato presso la Casa Comunale  
di Castelvetrano

**A COMPARERE**

avanti la Corte di Appello di Palermo, Sezione e C.F. designandi, all'udienza  
del 09 luglio 2009, ore di rito, nei locali di Sua ordinaria sede, siti in  
Palermo, Palazzo di Giustizia, Piazza V.F. Orlando, con invito a costituirsi 20  
giorni prima dell'udienza indicata, dinanzi il Giudice designando, ai sensi  
dell'art. 168 bis c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti  
termini implicherà le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che non costituenzosi  
si procederà in Sua dichiarazione contumacia, per ivi sentire accogliere le  
inflessibili domande alle quali si premette

**IN FATTO**

Per "la sistemazione dell'area nel centro urbano di Marinello di Selinunte,  
Frazione di Castelvetrano, posta all'incrocio tra le vie Caboto, Marco Polo e  
Scato di Braco per la realizzazione di una piazza", giusto progetto approvato

32/09  
29 MAR 2009  
29 MAR 2009  
29 MAR 2009

16571

A

con deliberazione di G.M. n. 75 del 6.2.1996 (doc. 1), dichiarativo di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, il Comune di Castelvetrano, con decreto sindacale n° 92 del 30.5.1996 (doc. 2), ha disposto l'occupazione temporanea e d'urgenza dell'appezzamento di terreno, in proprietà alle odierne attrici (doc. 3), sito nella locale borgata di Marinella di Selinunte, all'incrocio tra le vie Caboto, Marco Polo e Scalo di Bruca, distinto in estato al foglio di mappa 176, part. 515, partita 127884, esteso mq. 2805, confinante a nord con la Pubblica via Marco Polo, a sud con il litorale roccioso, ad est con la via Scalo di Bruca ed a ovest con restante proprietà attigua, autorizzando i tecnici comunali a procedere alla redazione dello stato di consistenza e di immissione in possesso del fondo oggetto del citato provvedimento sindacale.

Il successivo 25.6.1996, la convenuta P.A. ha effettuato le operazioni di immissione in possesso della minore area di mq. 1.894 del superiore appezzamento di terreno edificabile (zona "A" e zona "F"), sopra meglio descritto, ed iniziato le lavorazioni per la realizzazione dell'opera pubblica, già approvata con deliberazione di Giunta Municipale n° 75 del 6.2.1996, dichiarativa della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, con termine successivamente fissato in anni tre, giusta ordinanza sindacale n° 92 del 30.5.1996.

Così, con successiva Ordinanza Sindacale n. 118 del 5.5.1999, è stata offerta alle signore Accardo una indennità provvisoria di espropriazione, determinata nella misura dividua di vecchie lire 56.776.226 [pari ad €. 29.322,47], avuto riguardo al valore venale dell'area, calcolato in complessive lire 189.254.096 [pari ad €. 97.741,58] (doc. 4)

Entro il termine finale di occupazione legittima, il Comune di Castelvetrano

ha emanato il decreto definitivo di occupazione ed espropriazione, rinviando al prelegato la determinazione dell'indennità definitiva da corrispondere all'espropriato.

Inoltre, con ordinanza n° 160 del 22.6.1999, comunicata in pari data, il Sindaco del comune Comune ha emesso il provvedimento ablativo, pronunciando l'espropriazione e la definitiva occupazione, in favore del Comune di Castelvetro, d. mq. 1894 dell'area interessata alla realizzata opera pubblica ed appartenente ai germani Accardo, meglio individuata in Catasto nella suddetta particella n° 515 del foglio di mappa n° 176 (doc. 5).

In attesa della definitiva determinazione delle offerte indennità provvisorie, le odierne attrici hanno più volte vanamente sollecitato la definizione della questione, ricorrendo all'avversa Amministrazione alla determinazione dell'apposita Commissione Provinciale Espropri (appreso denominata C.P.E.), ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della L. n. 327/2001 (ex art. 15 e 16 L. n. 465/1991), con espresso invito alle espropriate ad attendere la determinazione dell'indennità definitiva connessa allo spossamento ed alla perdita del bene immobile.

Con missiva al prot. n. 11840 del 25.2.2009, consegnata a mezzo del servizio postale il successivo 03.03.2009, l'Amministrazione comunale ha trasmesso la relazione di stima definitiva, resa dalla Commissione Provinciale Espropri nella seduta del 09.02.2009 (doc. 6).

La determinazione assunta dalla P.A. espropriante, limitatasi ad offrire una indennità provvisoria palesemente irrisoria, incongrua e non rispondente ai parametri di legge, non ha in alcun modo tenuto conto della circostanza che l'area trasformata, con destinazione edificatoria ("A" contro articolo cd "E"),

era soggetta ad una utilizzazione altamente apprezzabile dal mercato, in ragione della sua ubicazione, posta a ridosso della zona archeologica di Marinella di Selinunte e ricadente nel centro della nota Borgata marinara (dichiarata con D.A. città d'arte turistico balneare) e, pertanto, de. reale pregiudizio economico sofferto dalle proprietarie per la perdita del godimento del bene in questione, certamente non indennizzabile sulla scorta dei valori attribuiti dall'Ente.

Le aree oggetto di occupazione ed espropriazione, in passato cedute in affitto, dalle signore Accardo, ad operatori economici del settore turistico - ricettivo, nonché alle stesso Comune di Castelvetro, a tutti gli effetti ricadano in zona di particolare pregio e quasi integralmente edificate ed adibite alle suddette attività. Dette aree sono poste nel centro urbano di Marinella di Selinunte (in parte zona "A" ed in parte zona "F"), con un valore di mercato non inferiore ad €. 300,00 (euro trecento/00) al mq, si come, peraltro, desumibile dai calcoli effettuati dalla stessa C.P.E., la quale, tuttavia, ha illegittimamente operato una serie di decurtazioni ed abbattimenti, determinando il valore dell'area espropriata nella misura pari ad €. 15,37 al mq., e così per complessive €. 29.110,78, oltre l'indennità di occupazione in ragione di anno, da quantificarsi nella misura pari agli interessi legali vigenti nel corso dell'espropriazione.

La C.P.E., infatti, nel determinare la misura della indennità definitiva di esproprio del citato bene, ha, senza dichiararlo espressamente, operato una dimezzazione della somma tra il valore venale di detto immobile, rivalutato e decuplicato ai sensi e per gli effetti degli artt. 24 e ss. del D.Lgs. 22 dicembre 1986, n. 917.

Nei determinare, ai fini del computo, il valore venale dell'area *de qua*, la

C.P.E. ha contestato l'art. 37 della l. 327/2001, pervenendo alla individuazione del prezzo medio unitario presuntivamente applicabile alla suddetta area edificabile per ogni metro cubo di costruzione se di essa realizzabile. Sul valore così ottenuto, determinato nella misura di € 550,00 al mq., ha, poi, operato gli abbattimenti legati all'applicazione dei coefficienti per classe demografica (0,90), per ubicazione (1,00), per mercato edilizio della zona (1,20), per caratteristiche proprie del terreno (1,20), nonché per estensione dello stesso (0,90). Dedotti gli oneri derivanti dall'applicazione dei superiori coefficienti devalorativi, la C.P.E. ha, quindi, provveduto ad operare illegittimamente abbattimenti e riduzioni, così pervenendo alla determinazione del complessivo inisorio valore di C 15,37 per ogni mq. di area espropriata.

Orbene, l'impiego, dal parte della C.P.E., del criterio di stima, ancorché non espressamente dichiarato, non può essere condiviso, poiché censurato dalla recente pronuncia della Corte Costituzionale, la quale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative lesive del diritto di proprietà, costituzionalmente garantito, ne ha espressamente previsto la disapplicazione.

Infatti, il Giudice delle Leggi, con sentenza n. 348 del 24.10.2007, è pervenuto ad una pronuncia di incostituzionalità degli artt. 5 bis del D.L. 333/92, convertito in Legge n. 339/92, nonché dell'art. 37, L. 327/2001, del medesimo genere normativo, in quanto ritenuti pregiudizievoli degli interessi individuali dei proprietari delle aree espropriate per ragioni di pubblica utilità, il cui legittimo sacrificio, ad essi imposto in nome dell'interesse pubblico, non può giungere sino alla pratica vanificazione dell'oggetto del diritto di proprietà, come nel caso che ci occupa.



Alla luce di quanto affermato dalla Consulta, il criterio per la determinazione della indennità di espropriazione riguardante aree edificabili deve fondarsi sulla base di calcolo rappresentata dal valore del bene, quale emerge dal suo potenziale sfruttamento non in astratto, ma secondo le norme ed i vincoli degli strumenti urbanistici vigenti nei diversi territori.

Alla suddetta area espropriata non può che essere attribuito un valore non inferiore ad €. 300,33 al mq, il quale, sebbene idoneo a coprire l'intero pregiudizio subito dalle espropriate, anche in ragione della perdita di valore della restante area, esclusa dal provvedimento ablatorio, rimasta di difficile e/o ridotta utilizzazione, costituisce giusto indennizzo per le proprietarie.

Sulla scorta di quanto argomentato, ritenuto che i germani Accorin, proprietaria dell'area occupata ed espropriata dal Comune di Castelvetrano per la esecuzione dei lavori di realizzazione della piazza comunale, hanno interesse a chiedere alla competente Corte di Appello la giusta determinazione dell'indennità definitiva di occupazione ed espropriazione legittima, dovuta per i mq. 1.894 di terreno edificabile (A - centro antico ed "F") in narrativa meglio indicata:

Ritenuto, altresì, che, in ragione della declaratoria di incostituzionalità degli artt. 5 bis, D.L. 353/92, convertito in Legge n. 359/92, e 37, L. 327/2001, il valore venale dell'area *de qua* deve calcolarsi senza operare diminuzioni e/o illegittimi abbattimenti, ed al fine di evitare che il legittimo sacrificio, imposto ai proprietari, in nome dell'interesse pubblico, possa giungere sino alla pratica vanificazione dell'oggetto del diritto di proprietà, come nel caso che ci occupa;

Considerato, pertanto, che, nel determinare l'indennità definitiva di

espropriazione ed occupazione, non può adattarsi, quale base di calcolo, il valore risultante dall'applicazione dei soli coefficienti devalutativi, siccome determinato dalla C.P.E. nella seduta del 9.2.2009, si chiede che

**VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO**

ed il signor C.L., secondo le rispettive attribuzioni e funzioni, rigetti ogni eventuale istanza, eccezione e difesa, ritenere e dichiarare che le odierne parti, esclusive proprietario dell'area occupata ed espropriata, in essequio ai versati atti amministrativi, hanno diritto di chiedere la giusta rideterminazione giudiziale dell'indennità di occupazione temporanea e di espropriazione definitiva del terreno edificabile, *in supra* meglio specificato, sito nel centro antico di Marinella di Selinunte (città d'Arte e turistico - balneare), Frazione di Castelvetrano, per i motivi in narrativa tutti spiegati e per ogni altro migliore di giustizia;

ritenere e dichiarare l'incongruità del valore definitivo di stima, sì come determinato dalla C.P.E. nella seduta del 09.02.2009, anche in ragione della pronunciata incostituzionalità degli artt. 5 bis, D.L. n. 333/92, convertito nella Legge n. 35971992, e 37, Legge n. 327/2001, per i motivi in narrativa spiegati e per ogni altro migliore di giustizia;

per l'effetto, condannare il Comune di Castelvetrano, in persona del Sindaco, legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, in favore delle signore Accardo Antonina e Accardo Vincenza, della somma di €. 568.200,00 (dieci euro cinquecentosessantotto/00), a titolo di indennità definitiva di esproprio, ovvero al pagamento della diversa somma che il Giudice vorrà determinare, anche in esito di espletando C'U.

Condannare il Comune di Castelvetrano, in persona del Sindaco, legale

representante *pro tempore*, al pagamento, in favore Accardo Antonina e Accardo Vincenza, della indennità temporanea di occupazione delle aree espropriate, da determinarsi, per ogni anno, con il criterio degli interessi legali sull'incunità di espropriazione, che verrà dall'adita Corte d'Appello rideeterminata per suddette aree, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria del credito dal dovuto all'effettivo soddisfo.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

Con riserva di produrre documenti, artificiose mezzi istruttori e dedurre in ragione delle difese di parte convenuta.

Offre in comunicazione, mediante deposito in Cancelleria:

- 1) copia deliberazione di G.M. n. 75/1996;
- 2) copia decreto sindacale n° 92 del 30.5.1996;
- 3) copia del verbale di immissione in possesso del 30.06.1996;
- 4) copia titolo di proprietà;
- 4) copia ordinanza sindacale n. 118 del 5.5.1999;
- 5) copia ordinanza n° 160 del 22.6.1999;
- 6) relazione di stima definitiva della C.P.E. di Trapani, prot. n. 24/09 del 9.2.2009, in uno e nota di trasmissione prot. n. 11849 del 25/3 marzo 2009;
- 7) relazione di perizia del marzo 2009.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della controversia è pari ad €. 568.200,00, per cui il valore dell'imposta versata è pari ad €. 1.110,00.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 186, ultimo comma, c.p.c. si dichiara che tutte le comunicazioni incrociate il presente procedimento potranno essere


TRIP  
Reception  
Unit

effettuato al seguente recapito fax 091/6260101

Castelvetrano, 24.03.2009

Avv. Nicolò Scandaliato

MANDATO



PROCURATORE  
GENERALI  
D. MAGGIORANI  
D. MARINO  
D. MARINO  
D. MARINO


Le sottoscritte Accardo Antonina e Accardo Vincenza delegano l'Avv. Nicolò Scandaliato, del Foro di Marsala, a rappresentarle e difenderle nel presente procedimento, conferendo allo stesso ogni facoltà di legge, ivi compreso proporre domande riconvenzionali, chiamare un terzo in causa, nominare procuratori e farsi sostituire, transigere, rinunciare, accettare rinunce e quietanzare.

Ai sensi della L. n. 575/96, come modificata dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, recante norme per la tutela della privacy, autorizzano il nominato Procuratore al trattamento dei dati propri, dati personali e, ove utili alla difesa, ad accedere a tutti i documenti afferenti la propria persona.

Dichiarano di aver preso visione della informativa sulla privacy resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.


Eleggono domicilio in Palermo, via Vincenzo Di Marco, n. 41, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Battista Scalinò.

Accardo Antonina




VERA LA FIRMA

Accardo Vincenza



Avv. Nicolò Scandaliato



RELATA DI NOTIFICAZIONE

L'anno duemilanove (2009) il giorno \_\_\_\_\_ del mese di marzo (03) in Castelvetrano, ad istanza come in atto, io sottoscritto Ufficiale



TRIBUNALE DI MARSALA  
Sezione distaccata di CASTELVETRANO  
Ufficio di P. Esecuzioni e Notificazioni

Giudiziaro, addetto all'Ufficio (Ufficio Esecuzioni e Notificazioni) del Tribunale di Marsala, Sezione Distaccata di Castelvetro, ho notificato copia conforme del superiore atto a:

COMUNE DI CASTELVETRANO, in persona del Sindaco, legittimo rappresentante *pro tempore*, per la carica domiciliato presso la Casa Comunale, facendone consegna a mani dell'imputato.

*nell'ufficio presso la Guardia*

Esaudito.

Castelvetro - L. 26/3/2009

*[Signature]*

ALL. 2.

**ECCMA CORTE' APPELLO DI PALERMO**

**Comparsa di costituzione e risposta**

**COMUNE DI CASTELVETRANO** (C.F. 81001210814), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, dott. Giovanni Panno, elettivamente domiciliato in Palermo, via A. Narbone, 58, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Giuffrida, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Grimaudo, giusta deliberazione di G.M. e per mandato a margine del presente atto - **convenuto** -

**CONTRO**

**ACCARDO ANTONINA E VINCENZA**, con l'Avv. Nicolò Scandariato - **attrici** -

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

Ritenuto impugnativamente l'atto quanto dedotto ed eccepito da parte attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio, contestate le avverse difese e conclusioni, per il convenuto Comune di Castelvetro si rassegnano le seguenti brevi deduzioni.

**INFATTO**

Con atto di citazione notificato al Comune di Castelvetro in persona del Sindaco pro tempore il 26.03.2009, le gemmane ACCARDO ANTONINA e VINCENZA hanno convenuto in giudizio il Comune di Castelvetro al fine di ottenere la revisione e nuova determinazione dell'indennità di espropriazione di parte di un terreno in loro proprietà, sito in Castelvetro nella frazione di Marinella di Selinunte e censito in catasto al foglio di mappa n° 176, partita 127884, particella 515, sottoposto a procedura

espropriativa dall'Ente medesimo, giusta gli atti delle stesse indicati in citazione.

Esperito il procedimento amministrativo ex art. 21 D.Lgs. n° 327/2001, volto alla determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione, concluso con la relazione peritale in data 9.02.2009, trasmessa alle espropriate con nota prot. 11840 del 25.02.2009, con condivisione le conclusioni, le germane ACCARDO, con il presente giudizio, chiedono:

1. la rideterminazione giudiziale dell'indennità di occupazione temporanea e di espropriazione definitiva del terreno loro espropriato;
2. la dichiarazione di incongruità del valore di stima definitivo determinato dalla Commissione Provinciale Espropri di Trapani nella seduta del 9.02.2009, anche in ragione della preclusa di incostituzionalità dell'art. 5 bis del D.L. 33.092 e dell'art. 37 della L. 327/2001;
3. la condanna del Comune di Castelvetrano al pagamento, in loro favore della somma di € 568.200,00 a titolo di indennità definitiva di esproprio, con conseguente diversa determinazione dell'indennità di occupazione temporanea in ragione degli interessi legali sulla indennità di espropriazione;
4. la condanna del Comune al pagamento di onerosi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute, fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, competenze ed oneri di causa.

Pongono le attrici a sostegno della propria richiesta del presunto valore di mercato del terreno pari a € 300,00 al mq. in relazione alle determinazioni

urbanistica del terreno stesso e alla sua collocazione in zona di particolare valore.

L'avversa comando è inammissibile e infondata per le ragioni seguenti

### IN DIRITTO

I - Va innanzitutto detto che la procedura espropriativa in questione rientra tra quelle escluse dal vigore del D.P.R. 327/2001 *giacché, per espressa previsione dell'art. 57, le norme in esso contenute "non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indispensabilità e urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data"*.

Ciacché il provvedimento unilaterale è stato emesso in data 22.06.1999 (O.S. n° 160/99), deve necessariamente farsi riferimento, in merito alla normativa prevista e contenuta nella Legge 22.10.1971 n° 349, così come modificata e integrata dalla Legge 28.01.1977 n° 10, nonché alle Leggi Regionali 10.08.1978 e 29.04.1985 n° 21.

Inoltre, fino al 24.10.2007, data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n° 348, l'A.C. aveva correttamente e legittimamente applicato l'art. 5 bis del D.L. 333/92.

II - Prive di pregio e sganciate da ogni e qualsiasi contesto a sostegno, appaiono le considerazioni in merito al valore dell'area espropriata.

L'asserito presunto valore di € 300.00 al mq dell'area espropriata non è supportato da alcun elemento probatorio, essendo una determinazione unilaterale che si contesta in toto.

Di contro, applicando il metodo *analitico-ricostruttivo*, la valutazione effettuata dalla Commissione Provinciale Territoriale di cui risulta del



9.02.2009 è fondata sulle direttive nazionali e regionali per l'edilizia residenziale, sulle risultanze degli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti nell'area.

Dai suddetti elementi è risultato che, applicando al caso di produzione base, determinato in € 550,00 al mq, i necessari coefficienti di riduzione indicati (classe demografica, edificabilità fondiaria, ubiache, mercato edilizio della zona, caratteristiche proprie ed essenziali del terreno), la determinazione del valore venale del fondo espropriato è di € 15,37 al mq, sì unita di valore pieno, poiché nessuna diminuzione è stata applicata dalla Commissione, come risulta dalla scrupolosa lettura del verbale seduta del 9.02.2009.

Nell'affermare nella parte finale del verbale suddetto che "l'espropriante curerà l'applicazione di eventuali maggiorazioni ed riduzioni previste dalla normativa vigente", la C.P.E. non può considerarsi riferirsi a quelle ormai illegittime a seguito della pronuncia n° 143/2009 della Corte Costituzionale, bensì a tutte le altre risultanti dalle norme in materia.

III – In merito alla richiesta di interessi legali e rivalutazione monetaria va detto quanto segue:

- non può essere attribuita all'Espropriante alcuna responsabilità per il ritardo della stima dell'indennità, essendo esso diviso dell'inezia degli organi competenti alla nomina della Commissione e al ritardo di questa nell'esitare la pratica;

- in ogni caso, gli interessi legali sulla quantificata somma riconosciuta in sede di opposizione alla stima di cui è sottoposto dalla data del provvedimento ablativo, poiché solo a tal modo si protegge il diritto

dell'espropriato all'indennità e ai suoi accessori (Cass. Civ. Sez. I, 27.01.2005 n° 1701);

- gli eventuali interessi di cui sopra potranno essere riconosciuti soltanto sulla differenza tra l'indennità opposta e quella liquidata (Cass. Civ. Sez. I, 28.01.2005 n° 1833);

Per quanto detto e per quanto si dirà nel corso del presente giudizio

**VOGLIA L'ILLUSTRA CORTE DI APPELLO**

Rigettare ogni contraria istanza, eccezione e difesa.

- ritenere e dichiarare l'opposizione alquanto fondata in fatto e in diritto, per i motivi in narrativa indicati e per ogni altro migliore di legge e, per l'effetto, rigettarla;
- ritenere e dichiarare che il valore vero determinato dalla competente Commissione nella misura in narrativa indicata, corrisponde al giusto e reale valore del fondo e per questo;
- ritenere e dichiarare non dovute le somme versate a titolo di interessi legali e moratori o, subordinatamente, dovute nella misura e con le decorrenze in narrativa indicate;
- con vittoria di spese, competenze ed oneri di causa.

Con riserva di ulteriormente dedurre nei termini e modi di legge, di produrre documenti ed articolare mezzi istruttori e salvo ogni altro diritto.

Castelvetro, 7.07.2009

Avv. Daniela Orlandini

1777/2015  
LEGALE

Thi...  
Z...  
COPIA

COPIA  
ALL 3  
Sent. n. 777  
Mars. 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo, Sezione Prima Civile, composta

Dai Signori Magistrati:

- 1) Dott. ROCCO CAMERATA SCOVAZZO
- 2) Dott. GUIDO FEBRINO
- 3) Dott. CARMELO LOMBARDO

Presidente  
Consigliere  
Consigliere

dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

COMUNE DI CASTELVETRANO  
02 MAR 2016  
P. N. 15016  
Col. 81

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 721/2009 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, avente ad oggetto "Opposizione alla stima dell'indennità definitiva di espropriazione" posta in decisione nell'udienza collegiale del 3.12.2014, e promossa in questo grado

DA

ACCARDO ANTONINA, nata il [redacted] a [redacted], cod. fisc. [redacted];

ACCARDO VINCENZA, nata a [redacted] il [redacted], cod. fisc. [redacted];

residenti entrambi in Castelvetro ed effettivamente domiciliate in Palermo, Via Vincenzo Di Marco, 41, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Battista Scalia, rappresentate e difese dall'Avv. Nicolò Scandalizio del Foro di Marsala giusta procura speciale segnata in calce all'atto di citazione -

NORMALE (280416)  
1004285/A04\_01  
UFFICIO REGISTRO ALLEGATO  
COMUNE DI CASTELVETRANO  
02 MAR 2016

Post. Aut. Uff. Reg. n. 244 del 04-05-2015

## ATTRICI - OPPONENTI

### CONTRO

COMUNE DI CASTELVETRANO (C.F.: 81001210814), in persona del Sindaco, legale rappresentante *pro tempore*, dott. Giovanni Pompo, elettivamente domiciliato in Palermo, via A. Narbone, 58, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Giuffrida, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Grimaudo, giusta deliberazione di G.M. ed in forza di procura speciale seguita a margine della comparsa di costituzione -

RESISTENTE

### CONCLUSIONI

Per le attrici:

#### VOGLIA L'ECCELLENZA CORTE DI APPELLO

rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere e dichiarare che le odierne attrici, esclusive proprietarie dell'area occupata ed espropriata, in ossequio ai versati atti amministrativi, hanno diritto di chiedere la giusta rideterminazione giudiziale dell'indennità di occupazione temporanea e di espropriazione definitiva del terreno edificabile, *in summa* meglio specificato, sito nel centro antico di Marinella di Selinunte (città d'Arte e turistica - balneare), Frazione di Castelvetrano, per i motivi in narrativa tutti spiegati e per ogni altro migliore di giustizia;

ritenere e dichiarare l'incongruità del valore definitivo di stima, come determinato dalla C.P.E. nella seduta del 09.02.2009, anche in ragione della pronunciata incostituzionalità degli art. 5 bis, D.L. n. 333/92, convertito nella Legge n. 359/1992, e 37, Legge n. 327/2001, per i motivi in narrativa spiegati e per ogni altro migliore di giustizia;

per l'effetto, condannare il Comune di Castelvetrano, in persona del Sindaco, legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, in favore delle signo-

re Accardo Antonina e Accardo Vincenza, della somma di € 568.200,00 (diconsi euro cinquecentosessantottoduecento/00), a titolo di indennità definitiva di esproprio, ovvero al pagamento della diversa somma che il Giudice vorrà determinare, anche in esito di espletata CTU.

Condannare il Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco, legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, in favore Accardo Antonina e Accardo Vincenza, della indennità temporanea di occupazione delle aree espropriate, da determinarsi, per ogni anno, con il criterio degli interessi legali sull'indennità di espropriazione, che verrà dall'adita Corte d'Appello rideterminata per suddette aree, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria del credito del dovuto all'effettivo soddisfo.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

Con riserva di produrre documenti, articolare mezzi istruttori e dedurre in ragione delle difese di parte convenuta.

**Per il resistente:**

#### VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO

Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa,

- ritenere e dichiarare l'opposizione attorea alla stima infondata in fatto e in diritto, per i motivi in narrativa indicati e per ogni altro migliore di legge e, per l'effetto, rigettarla.

- ritenere e dichiarare che il valore venale determinato dalla competente Commissione nella misura in narrativa indicata, corrisponde al giusto e reale valore del fondo espropriato;

- ritenere e dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di interessi legali e moratori o, subordinatamente, dovute nella misura e con le decorrenze in narrativa indicate;

con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

Con riserva di ulteriormente dedurre nei termini e modi di legge, di produrre documenti ed articolare mezzi istruttori e salvo ogni altro diritto.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto notificato il 26.3.2009 le germane Accardo Antonina e Accardo Vincenzo, citarono in giudizio dinanzi a questa Corte il Comune di Castelvetro, preincitendo:

- che per la sistemazione dell'area nel centro urbano di Mariella di Selinunte, frazione di Castelvetro, posta all'incrocio tra le vie Caboto, Marco Polo e Scalo di Bruca per la realizzazione di una piazza, giusta progetto approvato con deliberazione di C.M. n. 75 del 6.2.1996, dichiarativo di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, detto Comune aveva disposto l'occupazione temporanea e d'urgenza dell'appezzamento di terreno di proprietà di esse atitici, sito nella locale borgata di Mariella di Selinunte, all'incrocio tra le vie Caboto, Marco Polo e Scalo di Bruca, distinto in catasto al foglio di mappa 176, part. 515, partic. 127884, esteso mq. 2805, confinante a nord con la pubblica via Marco Polo, a sud con il litale recioso, ad est con la via Scalo di Bruca ed a ovest con restante proprietà atorea, autorizzando i Tecnici comunali a procedere alla redazione dello stato di consistenza e di immissione in possesso del fondo anzidetto;
- che il successivo 25.6.1996, l'Amministrazione aveva effettuato le operazioni di immissione in possesso della minore area di mq. 1.894 del superiore appezzamento di terreno, ed iniziato le lavorazioni per la realizzazione dell'opera pubblica;
- che con ordinanza sindacale n. 118 del 5.5.1999, era stata offerta ad esse atitrici una indennità provvisoria di espropriazione, determinata nella misura dimezzata di vecchie lire 56.776.226 (pari ad €. 29.322,47), avuto riguardo al valore venale dell'area, calcolato in complessive lire 189.254;
- che entro il termine finale di occupazione legittima, il Comune aveva emanato il decreto definitivo di occupazione ed espropriazione, rinviando al prosieguo la determinazione dell'indennità definitiva da corrispondere alle espropriate;

- che con ordinanza n° 160 del 22.6.1999, comunicata in pari data, il Sindaco del convenuto Comune aveva emesso il provvedimento ablativo, pronunciando l'espropriazione e la definitiva occupazione, in favore di detto Comune, di mq. 1894 dell'area interessata alla realizzata opera pubblica ed appartenente ad esse attrici;

- che con missiva a.r. del 25.2.2009, il successivo 2.3.2009, l'Amministrazione comunale aveva trasmesso la relazione di stima definitiva, resa dalla Commissione Provinciale Espropri nella seduta del 9.2.2009;

- che l'indennità offerta era palesemente irrisoria ed incongrua, non avendo tenuto conto che l'area in questione era soggetta ad una utilizzazione altamente apprezzabile dal mercato, in ragione della sua ubicazione, posta a ridosso della zona archeologica di Marinella di Selinunte e ricadente nel centro della nota Borgata marinara (dichiarata con D.A. città d'arte turistico balneare) e, pertanto, del reale pregiudizio economico sofferto dalle proprietarie per la perdita del godimento del bene in questione, certamente non indennizzabile sulla scorta dei valori attribuiti dall'Ente, essendo ad esso attribuibile un valore di mercato non inferiore ad euro 300,00 al mq., a fronte di una offerta, da parte della C.P.E., di euro 15,37 al mq.;

- che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 348 del 24.10.2007, era pervenuta ad una pronuncia di incostituzionalità degli artt. 5 bis del D.L. 333/92, convertito in Legge n. 359/92, nonché dell'art. 37, l. 327/2001, del medesimo tenore normativo, in quanto ritenuti pregiudizievoli degli interessi individuali dei proprietari delle aree espropriate per ragioni di pubblica utilità, il cui legittimo sacrificio, ad essi imposto in nome dell'interesse pubblico, non può giungere sino alla pratica vanificazione dell'oggetto del diritto di proprietà, come si era verificato nella specie.

Tutto ciò premesso, chiesero che venisse ritenuta e dichiarata l'incongruità del valore definitivo di stima, come determinato dalla C.P.E., anche in ragione della pronunciata incostituzionalità degli artt. 5 bis D.L. n. 333/92, convertito nella legge n. 359/92, e 37, legge n. 327/2001, e che, per



l'effetto, il Comune di Castelvetro fosse condannato al pagamento, in loro favore, della complessiva somma di euro 568.200,00 a titolo di indennità definitiva di esproprio, ovvero della diversa somma da determinarsi a mezzo di una espletanda CTU, nonché al pagamento della indennità temporanea di occupazione delle aree espropriate, da determinarsi, per ogni anno, con il criterio degli interessi legali sull'indennità di espropriazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi del giudizio.

Il Comune di Castelvetro, costituitosi in giudizio con comparsa, contestò il fondamento delle avverse domande e ne chiese il rigetto.

Con ordinanza del 3/10.2.2010 la Corte dispose procedersi a c.t.u., al fine di determinare l'esatta estensione del fondo espropriato ed il valore effettivo dello stesso alla data del decreto di espropriazione, nonché al fine di determinare l'ammontare dell'indennità di occupazione temporanea e quello dell'indennità di espropriazione del fondo in questione, previo accertamento della regolarità della procedura espropriativa.

Espletata l'attività istruttoria anzidetta, all'udienza collegiale del 3.12.2014 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Osserva la Corte che l'opposizione è parzialmente fondata.

Il C.T.U. officiato nell'odierno giudizio, arch. Alfredo Acanfora, dopo avere accertato che il lotto di terreno oggetto della causa, è costituito dalla particella 515 del fg. 176, ha rilevato che la destinazione urbanistica di esso da prendere in considerazione ai fini della determinazione delle indennità è quella indicata nel Piano Comprensoriale n. 4, per la quale il terreno per la maggior parte (mq. 1.834) ricade in zona "V3", verde di rispetto del litorale, e per una parte assai inferiore (mq. 60) ricade nella zona "A" del centro antico di Marinella di Selinunte. L'intera particella 515, inoltre, ricade in area gravata da vincolo paesaggistico ex legge 29.6.39, n.1497, Decreto Ass. Reg. ai BB.CC.AA. n.884 del 17.7.79, ed ancora, per la maggior parte,



è pure sottoposta a vincolo ai sensi del Regio decreto del 30.3.42 n. 327 (codice di navigazione - artt. 54 e 55).

Ed, invece, come si ricava dalla relazione del C.T.U., secondo le norme di attuazione delle due zone in cui ricade la particella in esame:

- nella zona "V3" è consentita soltanto l'installazione di attrezzature a carattere temporaneo connesse con l'attività balneare e della pesca, nonché di impianti ed attrezzature per lo sport. La loro densità edilizia non può superare gli 0,08 mc/mq. La fascia di rispetto del litorale è di mt. 10,00 dal confine del limite demaniale marittimo ove le previsioni del piano non raggiungano tale profondità;

- nella zona "A" per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, le densità edilizie di zona fondiaria non debbono superare quelle preesistenti e non debbono superare il 50% della densità media della zona ed in nessun caso i 5 mc/mq.

In conclusione, secondo le norme di attuazione della zona "P" relative alle aree attrezzate per la fruizione del mare, in cui ricade il fondo espropriato, "In tali aree ricomprese entro la fascia territoriale di mt. 150,00 dalla battigia sono ammesse realizzazioni precarie quali chioschi, tettoie e tende finalizzate a fornire servizi elementari per la fruizione del mare. Sono altresì ammessi interventi di sistemazione dei suoli con la creazione di percorsi pedonali e modeste piantumazioni con essenze autoctone della macchia mediterranea".

Il C.T.U., pertanto, ritiene di dovere ribadire che la ricognizione legale del terreno induce a ritenere che l'utilizzazione edificatoria di esso appare assai prossima al minimo assoluto.

Nel determinare, quindi, il più probabile valore di mercato del terreno, tenendo conto della destinazione urbanistica di esso testé indicata, ed adottando il metodo sintetico - comparativo, privilegiato dalla giurisprudenza di merito rispetto a quello analitico, il Consulente ritiene di dovere attribuire, con riferimento alla data di emissione del decreto di espropriazione (22

giugno 1999), all'area con destinazione "A" il valore di euro 120,00 al mq., e conseguentemente il valore complessivo di euro 7.200,00 (€ 120 x mq. 60); ed all'area con destinazione "V3" il valore di euro 20,00 al mq., e così complessivamente, di euro 36.680,00 (€ 20,00 x mq. 1.834).

Per quanto concerne l'indennità di occupazione, rileva la Corte che essa deve essere determinata in misura pari ad una percentuale, corrispondente agli interessi legali, dell'indennità dovuta per l'espropriazione dell'area o del fabbricato occupato, e non al valore venale del bene (Cass. Civ. Sez. Un., 1.6.2000, n. 388).

Detta indennità deve essere corrisposta agli attori, come è stato esattamente rilevato dal C.T.U., con decorrenza del 25 giugno 1996 - data della materiale occupazione del fondo - fino al 22 giugno 1999 - data in cui, come si è detto più volte, è stato emesso il decreto di espropriazione - ed ammonta ad euro 1.500,00 per l'area con destinazione "A", e ad euro 8.330,00 per l'area con destinazione "V3", e perciò complessivamente ad euro 9.830,00. Va ordinato, pertanto, al Comune di Castelverano di depositare le somme anzidette presso la Cassa Depositi e Prestiti, detratto quanto già eventualmente versato per i medesimi titoli.

Alle attrici debbono essere corrisposti altresì gli interessi nella misura di legge dalla data del decreto di espropriazione a quella del deposito.

Per quanto concerne le spese del procedimento, reputa la Corte, avuto riguardo all'accoglimento della domanda formulata dalle attrici in limiti alquanto ristretti (meno di un decimo) rispetto alla somma richiesta (euro 568.200,00), ricorrere giusti motivi per compensarle tra le parti per la metà, e di porre la residua metà a carico del Comune, liquidandole per tale frazione in complessivi euro 2.520,00 (€ 1.000,00 per la fase di studio, € 600,00 per quella introduttiva, € 1.100,00 per quella istruttoria, € 1.500,00 per quella decisoria ed euro 840,00 quale aumento del 20% trattandosi di giudizio svoltosi, ancorché in unico grado, dinanzi ad una Corte di Appello, ridotte della metà per la parziale compensazione), oltre I.V.A. e C.P.A.

Devono essere lasciate, invece, per intero a carico del soccombente Comune le spese relative alla espletata c.t.u., separatamente liquidate e poste provvisoriamente a solidale carico delle attrici.

P. Q. M.

La Corte, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, decidendo in unico grado sull'opposizione all'indennità di espropriazione proposta, con riferimento al terreno indicato in motivazione, da Accario Antonina e da Accardo Vincenza, con atto di citazione notificato il 26.3.2009, nei confronti del Comune di Castelvetro in persona del Sindaco pro-tempore, determina l'indennità di espropriazione relativa all'arca suddetta in complessivi euro 43.880,00 (quarantatremilaottocentottanta), e l'indennità di occupazione in complessivi euro 9.830,00 (novemilaottocentotrenta), e ordina al Comune di Castelvetro di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti le indennità come sopra determinate, detratto quanto già eventualmente versato per gli stessi titoli, oltre agli interessi legali decorrenti dalla data del decreto di espropriazione (22 giugno 2009) sino alla data del deposito delle somme medesime.

Compensa per la metà tra le parti le spese del giudizio e pone la residua metà, che liquida per tale frazione in complessivi euro 2.520,00 (duemilacinquecentoventi) come in motivazione, oltre I.V.A. e C.P.A., a carico del Comune di Castelvetro. Pone, infine, a carico del suddetto Comune le spese relative alla espletata c.t.u., liquidate con separato decreto e poste provvisoriamente a carico delle attrici.

Così deciso in Palermo il 15 aprile 2015.

Il Presidente

Il Consigliere est.

*[Firma]*  
Il Funzionario Giudiziario  
Zincanti Marisa  
*[Firma]*

Il Presidente  
*[Firma]*

Sezione Civile  
25 MAG. 2015  
Il Segretario Giudiziario  
*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legaimente richiesti.

Spedizione esecutiva che si rilascia a richiesta del sig.

avv. Nicola Scerifalco  
nell'interesse di A. Cordula Lomana + c.

Palermo, li 20 APR. 2016



Per autentica. Palermo, li 20 APR. 2016

*Il Cancelliere Giudiziario*  
*Dott. [Signature]*

PAGATE EURO 13,48

Palermo, 20 APR. 2016

*Il Cancelliere Giudiziario*  
*Dott. [Signature]*

*[Handwritten mark]*

Avv. Nicola Scandaliato

RELATA DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza delle signore Accordo Antonina e Accordo Vincenza, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio N.E.P. della Corte di Appello di Palermo, ho notificato copia conforme, munita di formula esecutiva, della sentenza n. 777/2015 della Corte di Appello di Palermo che precede, perché né abbia legale conoscenza e ad ogni effetto di legge al **Comune di Castelvetro**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, presso la casa comunale, sita in Castelvetro, piazza Umberto I° mediante

MEDIANTE NOTIFICA  
A MEZZO IL SERVIZIO POSTALE  
CON RACCOMANDATA A.R.  
28 APR 2016  
OLIVERI LUCIANA  
UFFICIALE GIUDIZIARIA  
CORTE DI APPELLO - PALERMO



10028



Att. 4

## Corte di Appello Palermo

Page 1 of 1

Sezione: 01 - 01a corte di appello di Palermo  
 Tipo proced: Contenzioso  
 Numero di ruolo generale: 721/2009  
 Numero di ruolo sezione: 257/2009  
 Giudice: MITRA GIOACCHINO

Data prossima udienza: 16/03/2011 Ore. 10:30

## DECRETO DI LIQUIDAZIONE C.T.U.

Nella causa promossa da:

Attore principale ACCARDO ANTONIA  
 Avv. SCANDALATO NICOLA

Convenuto principale COMUNE DI CASTELVETRANO  
 Avv. GRIMALDO DANIELA

OGGETTO: Espropriazione

IN ESECUZIONE DEL DISPOSTO DEGLI ARTT. 134 E 176 C.P.C.SI COMUNICA CHE IL GIUDICE ISTRUTTORE / COLLEGIO NELLA CAUSA INDICATA, IN DATA 14/12/2010, HA PRONUNCIATO IL SEGUENTE

## DECRETO

IL GIUDICE ISTRUTTORE / COLLEGIO:

## LIQUIDA

AL C.T.U. ACANFORA ALFREDO  
 VIA MARIO RAPISARDEI N.66/A - PALERMO PA

PER:

- 1) N. 171 VACAZIONI LA SOMMA DI EURO 1.400,10
- 2) ONORARI EURO
- 3) SPESE EURO

CALCOLATO A % SUL VALORE DI  
 E COSI' UN TOTALE DI EURO 1.400,10, DETRATTO L'ACCONTO CONCESSO SE VERSATO, PONIENDO LA SOMMA COMPLESSIVA PROVVISORIAMENTE A CARICO DELLE ATTRICI IN SOLIDO TRA LORO

SINOTIFICHA:

C.T.U. ACANFORA ALFREDO  
 VIA MARIO RAPISARDEI N.66/A - PALERMO PA

Avv. GRIMALDO DANIELA - VIA A. MARBONE N.68 CUSTODIO AVV. GRIMALDO - PALERMO

Avv. SCANDALATO NICOLA - VIA V.20 N. MARZO, 41 D/O AVV. G.D. SCALIA - PALERMO

Palermo 14/12/2010

*ff. Scudellaro*

Corte di Appello di Palermo  
Ufficio Unico N.C.P.

**Relazione di notificazione**

Richiesto come in atti, io sottoscritto ho notificato fatto allegata a  
**GRIMAUDO DANIELA AVV.**  
**C/O GIUFFRIDA AVV.**  
**NARBONNE ALESSIO VIA, 58**  
**PALERMO**

Consegnandola a persona qualificata per:  
 lo stesso

caparra e corrispettivo, oltre la preziosa sentenza del giudice

Impiegato/incaricato ivi soggetto alla relazione degli atti

Segretario ivi addottato

Il collega di studio  
caparra e corrispettivo, oltre la preziosa sentenza del giudice

Partite  
caparra e corrispettivo, oltre la preziosa sentenza del giudice e delle decisioni emesse dal Tar 103 ex l. 11/11/1990 n. 300 art. 1 n. 1 di cui al regolamento dell'art. 11 del decreto legislativo 11/11/1990 n. 300

Atto, mediante deposito in questa casa Comunale per non aver trovato nel luogo indicato il conveniente né alcuno delle persone abilitate a ricevere dalla copia. All'atto stesso era presente (Art. 140 c.p.c.) Spazio Avviso

Spedizione Raccomandata R.R.

Spese Processuali € \_\_\_\_\_ Inviato il \_\_\_\_\_ Anno \_\_\_\_\_  
Firma del Perito \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Ufficiale Giudiziario 85/01



2017

*[Handwritten signature]*

013345	00001/3
S08/2010	
Data Ricevuta	
17/03/2010	
Giorno	
16/03/11	
Ufficio	
COTTE APP. 1 CIVILE	
Città	
PALERMO	
N. Protocollo	
7210909	
Tassa	
6	

A/BIS \*COPIA\*

0921 11:40 Da:

019524901638

**STUDIO LEGALE**  
**AVV. GASTANO GIUSEPPE**  
**VIA ALESSIO MARSONE, 54**  
**90138 - PALERMO**

LEGALE  
STUDIO LEGALE  
AVV. GASTANO GIUSEPPE  
VIA ALESSIO MARSONE, 54  
90138 - PALERMO

**COBERTINA FAX**

A: DA TEL/FAX: 0916529038

**COMUNE M. CASTELVE TRANO**  
SOCIETA'

DATA: 24/01/2011

FAX: PAGINE INCLUSA LA COPERTINA:

TELEFONO: 091490388

REF MITTENTE:

C.A.: RIF DESTINATARIO:

URGENTE     DA APPROVARE     RICHIEDI COMMENTI     RISPOSTA NECESSARIA     DA INOLTARE

STUDIO LEGALE  
GASTANO GIUSEPPE  
04 GEN 2011  
PROL. SLZ  
Cognome: Cl. Penco

STUDIO LEGALE  
GASTANO GIUSEPPE  
VIA ALESSIO MARSONE, 54  
90138 - PALERMO  
091490388



ALL. 5

Da: "ovvio@scandalato" <ovvio@scandalato@pec.bi.iffeti.it>  
Oggetto: Accordo 117 Comune di Castelvetrano - invio documenti  
Data: Lun, 26 Ottobre 2015 5:22 pm  
A: "Daniela Grimaudo" <dgrimaudo@pec.comune.castelvetrano.it>

Alla presente allego n. 2 ricevute di bonifico effettuato dallo mio assistita al CTU arch. Acanfora che - nonostante il pagamento - non ha fatto pervenire alcuna fattura.

Si rappresenta, altresì, che vana si è rivelata la ricerca del CTU effettuata con i comuni motori di ricerca telematica e presso il Collegio di appartenenza del professionista risulta infatti, un recapito telefonico attribuito ad altra persona che nulla ha saputo riferire sul precedente intestatario del numero; del pari nessuna ulteriore informazione è pervenuta dal collegio professionale.

La prova dei pagamenti effettuati, risulta, in ogni caso della documentazione oggi inviata.

La somma da corrispondere dovrà essere computata da competenze, interessi e spese.

Si chiede, in ogni caso, la preventiva comunicazione di quanto costituirà oggetto di corrispondenza da parte dell'Ente al fine di consentire allo scrivente la correttezza delle indicazioni economiche e di evitare inutili perdite di tempo.

In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti  
ovv. Niccolò Scandalato

Attachments:

untitled-1.3.1.1	
Size	1.4 k
Type	text/plain
bonifico arch. Acanfora 2.pdf	
Size	428 k
Type	application/pdf
bonifico arch. Acanfora.pdf	
Size	497 k
Type	application/pdf

*Prot. Sect. Uff. Sig. 19. n. 213 del 24-11-2015.*

### Ordine di Pagamento - Bonifico

(Modello non valido per impartire ordini relativi a: Detrazioni Fiscali, Esenzione Complementare e Tasse di Stato. Per tali operazioni utilizzare gli appositi moduli)

Voglio eseguire l'ordine di:  Postagiro  Bonifico

Importo Euro: 1.000,00 (in cifre)      Importo Euro: 1.000,00 (in lettere)      Importo Euro: 1.000,00 (in parole)

Data valuta beneficiario: \_\_\_\_\_  
(solo in caso di valuta diversa dall'euro)

**Dati Ordinatario**

Ordinatario: RICARDO COSTANTINI

CONTO BANCOPOSTA NUMERO: 1234567890

**Dati Beneficiario**

Beneficiario: DR. ALFREDO ROSSIGNOLI

Conto di accredito: \_\_\_\_\_

IBAN IT 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Numero conto corrente BancoPosta (solo per Postagiro, utilizzabile in abbinamento alIBAN) | | | | | | | | | |

Denominazione Banco: BANCA DI SICILIA AG. DI PALERMO

CAUSA (obbligatoria per i Postagiro a favore di Amministrazioni Pubbliche):  
TRATTAMENTO PENSIONI - CAUSA ROSSIGNOLI ALFREDO

TRATTAMENTO PENSIONI

L'Ordine di Pagamento BancoPosta viene convalidato solo tramite procedura con Carta Postagiro.

Destinatario: DR. ALFREDO ROSSIGNOLI

Beneficiario: DR. ALFREDO ROSSIGNOLI

Coordinate: \_\_\_\_\_

Spazio di credito: \_\_\_\_\_

Importo: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Debitore beneficiario:

Spazio: DR. ALFREDO ROSSIGNOLI - CAUSA ROSSIGNOLI ALFREDO - TRATTAMENTO PENSIONI

Libro: \_\_\_\_\_

Conto: \_\_\_\_\_

Importo: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Il beneficiario deve verificare la corrispondenza del nome, dell'indirizzo e del numero del conto con quello del proprio conto.

Firma del beneficiario: \_\_\_\_\_

Dato n° 1 riservato al Cliente

Parte n° 2 riservata all'Ufficio Postale

L'INTESSO PUBBLICO ASS. TUTELA DEI CONSUMATORI - PIAZZA GARIBOLDI, 15 - 00187 ROMA

### Ordine di Pagamento - Bonifico

(Valido solo per bonifici di cui sono esentati i versamenti fiscali, i versamenti dovuti per conto e l'operazione del 5 Stato. Per tali operazioni utilizzare gli avvisi di mobilità)

Postaglia  Bonifico  
 Importo Euro 100,00 Importo Lire 100.000,00  
(italiani)

Data valuta beneficiario 30/06/2007

**Dati Ordinante**

Ordinante ANGELO VINCENZO LADOPOLI

CONTO BANCOSIA NUMERO 38043087

**Dati Beneficiario**

Beneficiario ALBERTO ADAMERI

Coordinato di riscossione

IBAN IT 40 03000 12000 00000 00000 00000

Numero conto corrente BancoPoste (solo per Postagio, altrimenti indicare il IBAN)

Denominazione Banca BANCA SICILIA DI RIPORELLA

CANTALE (attribuzione per i Postagioni (servizi di Amministrazione) Postaglio)

ALBERTO ADAMERI

L'Ordine di Pagamento Bonifico viene eseguito con l'addebito sul conto Postale

**Indirizzo di Bonifico**

Beneficiario ALBERTO ADAMERI

Coordinate [redacted]

Importo 100,00 Importo Lire 100.000,00

Caricatore [redacted]

Data valuta beneficiario 30/06/2007

Importo 100,00 Importo Lire 100.000,00

Spese di gestione e commissioni del conto corrente Postale sono a carico del beneficiario

Parte "A" - Spese di Valore

Parte "B" - Spese di Valore Postale

Spese di gestione e commissioni del conto corrente Postale sono a carico del beneficiario

Sentenza n° 777/2015 Corte d'Appello Palermo  
ACCARDO ANTONINA + 1 c/ COMUNE di CASTELVETRANO

\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*

**SOMME DOVUTE EX SENTENZA**

INDENNITA' ESPROPRIAZIONE	€	43.880,00
INDENNITA' DI OCCUPAZIONE	€	9.830,00
INTERESSI LEGALI sulle indennità dal 22.06.2009 al <u>28.02.2016</u> <i>28.02.2017</i>	€	5.802,42
SPESE LEGALI imponibili (compensi)	€	2.520,00
SPESE FORFETTARIE 15% su € 2.520,00	€	378,00
CAP 4% su € 2.898,00	€	115,92
IVA 22% su € 3.013,92	€	663,07
SPESE DI CTU	€	1.400,18

TOTALE parziale € 64.589,59

A DETRARRE REGISTRAZIONE SENTENZA 50% di € 1.783,00 - € 891,50

**TOTALE € 63.699,59**

Castelvetro, 15.02.2016 15.02.2017 *gjm*

Avv. Daniela Grimaudo  
*[Signature]*

*[Signature]*  
63.699,59

**Calcolo Interessi Legali con Rivalutazione**

Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali Senza Rivalutazione

**Capitale Iniziale: € 53.718,00**

Data Iniziale: 22/06/2009

Data Finale: 28/02/2017

Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)

<b>Data:</b>	<b>Al:</b>	<b>Capitale:</b>	<b>Tasso:</b>	<b>Giorni:</b>	<b>Interessi:</b>
22/06/2009	31/12/2009	€ 53.718,00	3,00%	192	€ 647,71
01/01/2010	31/12/2010	€ 53.718,00	1,00%	365	€ 537,18
01/01/2011	31/12/2011	€ 53.718,00	1,50%	365	€ 805,77
01/01/2012	31/12/2013	€ 53.718,00	2,50%	731	€ 2.639,58
01/01/2014	31/12/2014	€ 53.718,00	1,00%	365	€ 537,18
01/01/2015	31/12/2015	€ 53.718,00	0,50%	365	€ 268,59
01/01/2016	31/12/2016	€ 53.718,00	0,20%	365	€ 107,73
01/01/2017	28/02/2017	€ 53.718,00	0,10%	59	€ 8,68

Totale Colonna Giorni: 2908

Totale Interessi: € 5.802,42

**Capitale + Interessi: € 59.520,42**

### Calcolo degli importi per la tassazione degli atti giudiziari

Il servizio consente, dopo aver inserito i dati dei provvedimenti giudiziari, di conoscere gli importi da pagare per la registrazione.

Atto tassato dall'ufficio di:	PALERMO e UT DETA	
Tipologia atto:	Sentenza Civile n. 777 del 2015	
Entessa da:	CORTE DI APPELLO DI PALERMO	
n. Repertorio - anno:	846 - 2015	
Attore:	ACCARDO	
Convenuto:	COMUNE DI CASTELVOTRANO	
Stato dell'atto:	IN ATTESA DI PAGAMENTO	
Oblazioni indicazioni:	CHR 66097/356/8	
<b>Dettaglio dei tributi</b>		
Codice tributo	Descrizione	Euro
109T	REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP	1.783,00
<b>Totale:</b>		<b>1.783,00</b>

ALL. 2

Da: rugginhalva@pec.comune.castelvetrano.pa.it  
Oggetto: riscontro Accordo Antonina e Vincenza c/ Comune di Castelvetrano  
Data: Lun, 23 Gennaio 2015 2:00 pm  
A: dgrimaudo@pec.comune.castelvetrano.pa.it  
Cc: gmpelizzari@pec.comune.castelvetrano.pa.it

Nel precedente verbale di cui, l'interessata tramite PSC in data 22.01.2014, di concessione del permesso di inasprimento, condotto per la realizzazione dei lavori di inasprimento dell'area posta all'incrocio tra la Via Caboto, Strada 8 Scuola di Roma, che ha interessato l'area censita in catasto al foglio 178 sub. 100/1, già intestata alla città indicata in oggetto sia stata emessa in data 11/01/2014 l'importo determinato a titolo di indennità provvisoria e di natura di cui, si rappresenta che pur essendo stata a suo tempo emessa l'Ordinanza n. 141/12000 con la quale si disponeva il versamento presso l'Ufficio IMUPE della somma di Lit. 125.125 per l'indennità base e di Lit. 125.125 per l'indennità ad occupazione a seguito della quale emulazione operata per la parcellazione IMU con O.S. 259 del 20.11.2000, da informazioni assunte presso il Settore Programmazione Finanziaria non risulta il fatto che il predetto deposito sia stato effettivamente costituito.

Si specifica ad ogni buon fine, che lo carticello in questione in atto si attende la conclusione definitiva alla conseguente alla adesione del C.C. di Castelvetrano.

Il Responsabile del 2° Servizio  
Dott. Margherita Gasbalvo

ALL. 8  
Rocce incassate  
26/11



Comune di Castellvetrano  
**Città di Castellvetrano**  
**Staff Sindaco Ufficio Legale**  
Piazza Umberto I 122 Castellvetrano (Tp)  
Tel: 0924-909219 / 0924-909257 Teletax: 0924-906244  
Apertura a pubblico: lunedì e mercoledì dalle ore 12.00 alle 14.00  
E-mail: [dirimp.ufficio@comune.castellvetrano.tp.it](mailto:dirimp.ufficio@comune.castellvetrano.tp.it)

Oggetto: ACCARDO Antonina e ACCARDO Vincenza c/ Comune di Castellvetrano – procedimento civile n° 721/2009 R.G. Corte d'Appello di Palermo – Sentenza n° 777/2015.

→ Al Sindaco  
e p.c. Al Dirigente del Settore AA GG.  
Al Dirigente del Settore ULTT.  
Loro Sedi

>>>>

Con la sentenza indicata in oggetto, non ancora notificata, la Corte d'Appello di Palermo, in accoglimento delle istanze del Comune, ha parzialmente accolto la domanda delle attrici, rideterminando l'indennità di espropriazione del fondo in € 43.980,00 e l'indennità di occupazione in € 9.830,00, ordinando al Comune di Castellvetrano di depositare presso la Cassa D.D. le somme suddette, maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla data del decreto di esproprio (22/06/2009) sino alla data del deposito.

In virtù della soccombenza parziale, sono state compensate per metà le spese di lite, poste a carico del Comune per € 2.520,00 oltre accessori di legge e le spese di C.T.U.

Le somme dovute sono indicate nella allegata tabella.

Avverso la sentenza non si ritiene di dovere proporre gravame, auso anche che le determinazioni del C.T.U. sono state spontaneamente condivise e approvate dal CTP del Comune, ing. Giuseppe Taddo.

Si invita, pertanto, a provvedere all'adozione degli atti amministrativi necessari alla liquidazione del dovuto.

Distinti saluti.

  
Avv. Daniela Grimaudo  
*[Handwritten signature]*